



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 40

della Giunta Comunale

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE NORMATÀ DALL'ART. 12 ("MISURE PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO") DELLA L.P. 03.08.2018 N. 15, CON SPECIFICO RIFERIMENTO A QUELLA PREVISTA DAL COMMA 1 (STABILIZZAZIONE DIRETTA), PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE - 24 ORE SETTIMANALI DI UNA UNITÀ DI PERSONALE SUL POSTO D'ORGANICO DI "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE" - CATEGORIA C - LIVELLO BASE DA ASSEGNAME AL SERVIZIO FINANZIARIO (GESTIONE ASSOCIATA)

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì DICIOTTO del mese di MAGGIO ore 11:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

	ASSENTE	
	giust.	ingiust.
TONIDANDEL Gabriele - Sindaco		
TONIDANDEL Maria Pia - Vice Sindaco		
MATTARELLI Camillo - Assessore	X	

Assiste il Segretario comunale dott. Maurizio Tanel.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor TONIDANDEL Gabriele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE NORMATÀ DALL'ART. 12 ("MISURE PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO") DELLA L.P. 03.08.2018 N. 15, CON SPECIFICO RIFERIMENTO A QUELLA PREVISTA DAL COMMA 1 (STABILIZZAZIONE DIRETTA), PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE - 24 ORE SETTIMANALI DI UNA UNITÀ DI PERSONALE SUL POSTO D'ORGANICO DI "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE" - CATEGORIA C - LIVELLO BASE DA ASSEGNARE AL SERVIZIO FINANZIARIO (GESTIONE ASSOCIATA)

Relaziona il Sindaco comunicando quanto segue:

L'art. 17, co. 3, del D.Lgs. n. 268/1992 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale" demanda alla Legge provinciale, nel rispetto delle competenze regionali in materia di ordinamento dei Comuni, la disciplina dei criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale.

L'art. 12 "Misure per il superamento del precariato" della L.P. 03.08.2018 n. 15 ("Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020") ha introdotto una disciplina per il superamento del precariato di personale che ha prestato servizio a tempo determinato o con contratti flessibili presso la Provincia autonoma di Trento, gli Enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli Enti locali e le Aziende pubbliche di servizi alla persona della Provincia di Trento; le misure per il superamento del precariato previste dal citato articolo sono straordinarie e transitorie per il triennio 2018-2020.

In particolare i commi 1 e 2 dell'art. 12 della L.P. 15/2018 così recitano:

- "1. Per superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel triennio 2018-2020 e in via straordinaria, la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli Enti locali e le Aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun Ente e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risultati essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato, ivi compreso il personale di polizia locale con contratto stagionale, presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato assunto a tempo determinato dall'Amministrazione che procede all'assunzione attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza; questa procedura può essere stata svolta anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) alla data di entrata in vigore di questa legge abbia maturato alle dipendenze delle Amministrazioni indicate nel comma 3, con contratti a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, secondo quanto previsto dal comma 3.*
- 2. Nel triennio 2018-2020 la Provincia, gli Enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli Enti locali e le Aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun Ente, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, possono bandire in via straordinaria procedure concorsuali riservate, in*

misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

- a) *risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratto di lavoro flessibile presso l'Amministrazione che bandisce il concorso;*
- b) *alla data di entrata in vigore di questa legge abbia maturato presso le Amministrazioni indicate nel comma 3 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. A tal fine è possibile sommare periodi riferiti a contratti flessibili diversi, purché relativi ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale è indetto il concorso.”*

Il suddetto intervento del legislatore provinciale è giunto al termine di un percorso che ha visto il Consiglio provinciale approvare, nell'ambito della legge di stabilità provinciale 2018 (L.P. 29.12.2017 n. 18), la norma programmatica di cui all'art. 18; la disposizione impegnava la Provincia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, a promuovere, per il triennio 2018-2020, misure volte a stabilizzare personale non dirigenziale a tempo determinato sia dell'organico provinciale che di quello degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

Nello specifico, l'art. 18 citato prevedeva, per la definizione degli interventi di stabilizzazione, che la Provincia promuovesse al suo interno e con gli Enti interessati una valutazione dei fabbisogni, un'analisi delle situazioni di precariato e il conseguente impatto organizzativo e finanziario delle misure e rinviava, per quanto riguarda condizioni, modalità e criteri di attuazione, compresi i requisiti di anzianità e di reclutamento richiesti al personale e le procedure da applicare, a specifiche disposizioni legislative o, per l'appunto, alla legge provinciale di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020.

Con il Protocollo d'intesa sottoscritto il 28.06.2018 tra Parti pubbliche, rappresentate dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali e dal Presidente dell'UPIPA e le Parti sociali, rappresentate dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto delle autonomie locali CGIL FP, CISL FP, UIL FPL e FENALT, sono state definite le linee di individuazione dei posti da destinare alla stabilizzazione attraverso inquadramento a tempo indeterminato del personale con contratto a tempo determinato con almeno tre anni di servizio prestati anche non continuativamente presso l'Ente che procede alla stabilizzazione o presso Enti pubblici omogenei per settore funzionale.

Il Protocollo ha, inoltre, previsto specifici impegni relativamente al personale ausiliario delle scuole dell'infanzia e dei nidi d'infanzia (per la cui stabilizzazione si seguono i percorsi disciplinati dall'art. 24 della Legge provinciale n. 18/2017) e al personale operatore socio-sanitario delle RSA gestite dalle Aziende pubbliche servizi alla persona. In sintesi, l'art. 12 della L.P. 03.08.2018 n. 15 ha definito la compiuta traduzione delle disposizioni programmatiche per il superamento del precariato contenute nella legge di stabilità provinciale 2018 e il recepimento delle linee definite dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 28.06.2018, prevedendo in capo alla Provincia, al comma 5, il compito di promuovere l'uniforme definizione dei criteri per l'applicazione delle misure per il superamento del precariato, di concerto con gli organismi rappresentativi degli Enti pubblici destinatari della disciplina e previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Con deliberazione n. 1863 del 12.10.2018 la Giunta provinciale ha, quindi, adottato i criteri per l'uniforme applicazione delle misure per il superamento del precariato di cui all'art. 12 della L.P. 15/2018, concertati con gli organismi rappresentativi degli Enti e con le organizzazioni sindacali; detti criteri sono contenuti nell'Allegato alla deliberazione medesima.

Per quanto riguarda l'esercizio della facoltà da parte dell'Ente di ricorrere alla procedura di stabilizzazione, l'Allegato A alla richiamata deliberazione n. 1863, dopo aver ribadito che le misure per il superamento del precariato previste dall'art. 12 della

L.P. 15/2018 sono straordinarie e transitorie per il triennio 2018-2020 e che rientrano in tali misure le procedure avviate entro il 31.12.2020, ancorché concluse successivamente, così dispone:

"I primi due commi dell'art. 12 disciplinano i casi in cui è possibile procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche senza una nuova specifica procedura selettiva (comma 1) e i casi in cui, per stabilizzare, è invece necessario attivare nuove procedure concorsuali riservate (comma 2).

Va sottolineato che, nell'esercizio della facoltà di ricorrere alle procedure dei commi 1 e 2, ogni singola Amministrazione pubblica della provincia valuterà, in ragione delle finalità delle misure di superamento del precariato perseguiti dalla disciplina legislativa in esame, di ricorrere prioritariamente alle procedure di stabilizzazione diretta del comma 1 prima di dar corso ad attivazione delle procedure concorsuali riservate del comma 2., ciò anche con riguardo alla esistenza e consistenza di personale stabilizzabile (cioè, avente i requisiti per la stabilizzazione) rilevate nell'ambito della preliminare cognizione.

Le Amministrazioni pubbliche della provincia con proprio provvedimento, in coerenza con i presenti criteri, eserciteranno la facoltà di ricorrere alle procedure disciplinate dai commi 1 (stabilizzazione attraverso assunzione a tempo indeterminato) e/o 2 (stabilizzazione attraverso concorsi riservati) dell'art. 12 per il reclutamento delle professionalità previste dal piano triennale del fabbisogno o da un altro strumento di programmazione adottato dalle Amministrazioni stesse in base al proprio ordinamento e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, tenuto conto che le Amministrazioni devono essere in grado di sostenere a regime la spesa del personale stabilizzato.

Nell'esercizio di tale facoltà, ciascuna delle Amministrazioni pubbliche della provincia attuerà una preliminare cognizione del personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 12 maturati presso l'Amministrazione medesima. Le Amministrazioni che, attuata la cognizione, decidono di procedere alle stabilizzazioni valuteranno le procedure più efficaci e funzionali alle loro esigenze di copertura del fabbisogno ed alla finalità della norma, dandone conto nel richiamato provvedimento. Decisioni delle Amministrazioni di adottare le procedure di stabilizzazione diretta del personale previste dal comma 1 dell'art. 12, in presenza dei requisiti prescritti, possono rispondere con maggior aderenza alla finalità di valorizzare il personale che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato coniugandosi a quelle di economicità e snellità del procedimento.

Le Amministrazioni pubbliche della Provincia potranno, altresì, valutare se, per i medesimi fini, si renda opportuno ricorrere ad assunzioni a tempo indeterminato anche con rapporto a tempo parziale.

Il provvedimento concernente l'esercizio della facoltà di ricorrere alle procedure di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12, al quale sarà data la dovuta pubblicità, conterrà le ragioni delle scelte attuate.

Le Amministrazioni pubbliche della Provincia, ferma restando l'autonomia delle stesse, saranno tenute a:

- decidere, in prima battuta, e dopo aver effettuato una cognizione del personale in possesso dei requisiti che ha operato presso l'Amministrazione medesima, se fare ricorso o meno alle procedure disciplinate dall'art. 12 e, in caso positivo, per quali professionalità e per quanti posti nonché con quali modalità e tempistiche procedere. Nell'individuazione dei posti le Amministrazioni potranno aver riguardo alla circostanza che i posti siano stati coperti negli anni con soggetti assunti a tempo determinato per ragioni tecnico-organizzative o extraorganico/extraparametro; ulteriori fabbisogni rilevati nel triennio 2018-2020 per cessazioni o altre cause, quali stabili necessità sostitutorie, potranno essere individuati per la copertura da parte di personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione; nel corso del triennio ogni Amministrazione pubblica della provincia potrà quindi attivare in successione una o più procedure di stabilizzazione di cui ai

commi 1 e/o 2 per la medesima professionalità, fermo restando che l'attivazione di una ulteriore procedura concorsuale di cui al comma 2 per la medesima professionalità potrebbe essere percorribile solo laddove non vi fossero idonei nella graduatoria formatasi in esito a precedente concorso riservato;

- *valutare in che termini coordinare le nuove procedure con altre procedure ordinarie concorsuali e/o selettive eventualmente già avviate, fermo restando che ai sensi del comma 5 dell'art. 12 le procedure del comma 1 (stabilizzazione diretta) sono attivabili anche in presenza di graduatorie di idonei (non di vincitori, che hanno precedenza di assunzione) in corso di validità relative a concorsi pubblici espletati per le medesime professionalità dall'Amministrazione che assume;*
- *definire le opzioni più funzionali alle proprie esigenze, in relazione alle finalità della norma, tenuto conto dei propri fabbisogni e della capacità e disponibilità finanziarie (ad esempio, inserendo anche assunzioni a tempo parziale).*"

E' ancora opportuno ricordare che l'attivazione dei percorsi di stabilizzazione avviene nel più ampio contesto delle facoltà di assunzione dei Comuni, come previsto dal Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2018, che ha rimosso il blocco delle assunzioni, al fine di consentire la sostituzione di tutto il personale cessato dal servizio fino al 100 per cento dei risparmi derivanti da cessazioni verificatesi nel corso del 2017.

Per quanto riguarda la specifica situazione del Comune di Fai della Paganella, si deve in primo luogo far presente che la dotazione organica e la pianta organica con l'organigramma della struttura organizzativa comunale sono stati definiti e approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 29.11.2017 e, rispettivamente, con deliberazione della Giunta comunale n. 27 di data 18.04.2019, esecutive a termini di legge.

Tra i posti d'organico risultanti dalla pianta organica del personale dipendente è previsto, per l'area riferita al Servizio Finanziario, n. 1 posto vacante di "Assistente Amministrativo Contabile - categoria C - livello base" istituito in sostituzione del posto di "Assistente Tecnico - categoria C - livello base" vacante presso il Servizio Tecnico.

Ai fini della copertura del suddetto posto di "Assistente Amministrativo Contabile - categoria C - livello base" il Comune di Fai della Paganella si era avvalso della disponibilità complessiva di spesa per assunzioni di € 43.224,67.= conseguente a cessazioni dal servizio verificatesi nel 2013 e nel 2014 presso gli Enti facenti parte del Territorio della Comunità della Paganella.

In questa fase l'Amministrazione intende, quindi, dare copertura al predetto posto vacante di "Assistente Amministrativo Contabile - categoria C - livello base", avvalendosi della facoltà di attivare una procedura di stabilizzazione di personale a tempo determinato, quale alternativa ad altre procedure di reclutamento, secondo quanto previsto dal D.U.P. 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 20.03.2019, che al paragrafo 3.9 "Risorse umane e struttura organizzativa dell'Ente" precisa l'intenzione dell'Amministrazione di dare copertura al posto vacante presso il Servizio Finanziario (ora di "Assistente Amministrativo Contabile - categoria C - livello base" per effetto della modifica di pianta organica disposta con deliberazione giuntale n. 27 di data 18.04.2019), avvalendosi della facoltà di attivare una procedura di stabilizzazione di personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della L.P. 15/2018. e, rispettivamente, dell'articolo 24 della L.P. 29.12.2017 n. 18, come modificata dalla Legge provinciale n. 15 del 03.08.2018, quale alternativa ad altre procedure di reclutamento.

Si tratta, infatti, del posto istituito presso il Servizio Finanziario e destinato alla gestione della contabilità comunale, la cui copertura costituisce ormai da anni una criticità dal momento che sul posto si sono avvicendate più persone, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, che hanno impiegato diversi mesi prima di diventare pienamente operativi, non solo per le continue modifiche che hanno interessato negli ultimi anni l'ordinamento contabile, ma anche per la necessità di acquisire una buona conoscenza della realtà amministrativa e contabile del Comune.

A ciò, deve aggiungersi la difficoltà sempre maggiore di reperire personale a tempo determinato per tale posto, dato che tendenzialmente c'è più richiesta da parte degli Enti che offerta di personale qualificato.

Fatta una sommaria ricognizione e constatata la presenza di personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 12 comma 1, della L.P. 03.08.2018 n. 15 l'Amministrazione ritiene che la procedura della stabilizzazione sia funzionale alle esigenze del Comune di Fai della Paganella che in questo modo valorizza personale che ha prestato servizio a tempo determinato presso il Comune e che, quindi, già conosce la realtà amministrativa e contabile del Comune, potendo così garantire l'immediata operatività.

Ai fini di garantire la sostenibilità economica della spesa derivante dall'assunzione conseguente alla procedura di stabilizzazione, pur evidenziando che il posto da coprire è stato negli ultimi anni quasi sempre coperto con personale a tempo determinato e a tempo pieno, si ritiene opportuno procedere per il momento con un'assunzione a tempo parziale con orario di 24 ore settimanali, in modo da facilitare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della spesa imposto al Comune dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale.

In base a quanto disposto all'art. 12 della L.P. n. 15/2018, l'attivazione di tale procedura di stabilizzazione, è subordinata alle seguenti valutazioni:

- un'analisi ricognitiva del personale in possesso dei requisiti di legge che ha operato presso l'Amministrazione precedente;
- la decisione di attivare la procedura di stabilizzazione del precariato con il chiaro obiettivo di valorizzare risorse umane professionalizzate e specializzate, in alternativa e in via prioritaria rispetto allo scorrimento di graduatorie di concorsi pubblici espletati per le medesime professionalità dall'Amministrazione pubblica precedente;
- la copertura finanziaria della spesa ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, avuto riguardo ai vincoli alle assunzioni di personale, anche nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie di cui alla L.P. n. 3/2006.

Riguardo al primo aspetto, dall'analisi ricognitiva del personale che ha operato presso l'Amministrazione, è emersa la sussistenza di più persone in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 12, comma 1, della L.P. 03.08.2018 n. 15 e, quindi, potenzialmente interessati alla procedura di stabilizzazione.

Riguardo al secondo aspetto, si evidenzia, da un lato, l'insussistenza di graduatorie, in corso di validità, di concorsi pubblici espletati dal Comune per la copertura di posti con profilo professionale di "Assistente Amministrativo Contabile - categoria C - livello base" e, dall'altro, l'opportunità di procedere alla copertura del posto vacante di "Assistente Amministrativo Contabile - categoria C - livello base" mediante attivazione di procedura di stabilizzazione, in quanto più funzionale alle esigenze del Comune di Fai della Paganella, che in questo modo valorizza personale che ha prestato servizio a tempo determinato presso il Comune e che, conoscendo già la realtà amministrativa e contabile comunale, può garantire un'immediata operatività, senza necessità di periodi di ambientamento; la stabilizzazione è, inoltre, opportuna sotto il profilo della economicità del procedimento in quanto si evita una procedura concorsuale onerosa sia dal punto di vista della tempistica che dell'impegno richiesto per il suo espletamento.

Riguardo all'ultimo aspetto relativo copertura finanziaria della spesa, si rileva, in primo luogo, che il posto che si intende coprire mediante la procedura di stabilizzazione negli ultimi anni è stato coperto quasi ininterrottamente mediante assunzioni a tempo determinato e a tempo pieno, per cui dall'attivazione della medesima procedura non derivano, in ogni caso, incrementi di spesa rispetto a quella fino ad oggi sostenuta per il personale assunto sul posto con contratto a termine. Ad ogni buon conto, ai fini di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della spesa imposto al Comune dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, si ritiene opportuno attivare la procedura di stabilizzazione per la copertura del posto vacante di "Assistente

Amministrativo Contabile - categoria C - livello base” prevedendo l’assunzione a tempo parziale con orario di 24 ore settimanali.

Quanto, infine, agli ulteriori vincoli giuscontabili collegati alle assunzioni di personale dipendente ad opera degli Enti locali, ed in particolare a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1 quinque, del D.L. 24.06.2016 n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 07.08.2016 n. 160, che recita “In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della Legge 31.12.2009 n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli Enti territoriali, ferma restando per gli Enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo” si evidenzia che il Comune di Fai della Paganella ha approvato i documenti finanziari richiamati dal disposto normativo nei termini previsti e, poiché la procedura di stabilizzazione disposta con il presente provvedimento si concluderà entro il prossimo 31.12.2019, si ritiene che la stessa possa essere legittimamente portata a compimento nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e condivisi i suoi contenuti.

Vista la L.P. 29.12.2017 n. 18 e in particolare l’art. 18.

Visto il Protocollo d’intesa con le parti sociali siglato il 28.06.2018 in premessa richiamato.

Vista la L.P. 03.08.2018 n. 15 e in particolare l’art. 12.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1863 del 12.10.2018 e in particolare l’Allegato recante “*Criteri per l’applicazione dell’art. 12 “Misure per il superamento del precariato” della Legge provinciale 03.08.2018 n. 15*”.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale 27 di data 29.11.2017 relativa all’approvazione della dotazione organica del Comune di Fai della Paganella.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 27 di data 18.04.2019, relativa all’approvazione della dotazione organica del personale dipendente del Comune di Fai della Paganella.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 20.03.2019 relativa all’approvazione del bilancio finanziario 2019-2021, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, ed in particolare del D.U.P. 2019-2021.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009 n. 42*”.

Vista la L.P. 09.12.2015 n. 18 “*Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’Ordinamento provinciale e degli Enti locali al decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei*

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42”.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

Valutata l'opportunità di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., affinché la procedura di stabilizzazione possa essere avviata a breve.

Ritenuta propria la competenza all'adozione del presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 53, comma 2 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018 n. 2.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Segretario comunale, in sostituzione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, ha espresso parere di regolarità contabile.

Vista la delibera della Giunta comunale n. 21 dd. 31.03.2011 nonché il decreto del Sindaco prot. n. 2123/I-8 dd. 03.06.2010.

Ad unanimità di voti espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti della Giunta comunale presenti e votanti

D E L I B E R A

1. **Di ritenere** quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa.
2. **Di disporre** l'attivazione della procedura di stabilizzazione normata dall'art. 12 della L.P. 03.08.2018 n. 15, nello specifico quella prevista dal comma 1 (stabilizzazione diretta), per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo parziale (24 ore settimanali) di una unità di personale sul seguente posto previsto dalla dotazione organica per l'area riferita al Servizio Finanziario “*Assistente Amministrativo Contabile - categoria C - livello base*”.
3. **Di approvare**, per i motivi di cui in premessa, l'allegato avviso pubblico finalizzato ad individuare il personale in possesso dei requisiti e interessato alla stabilizzazione, il cui schema costituisce parte integrante e sostanziale della presente.
4. **Di demandare** al Segretario comunale tutti gli adempimenti per l'espletamento della procedura in ossequio ai criteri adottati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1863 del 12.10.2018, compreso il perfezionamento del contratto di assunzione a tempo indeterminato su detto posto.
5. **Di precisare** che la copertura della relativa spesa complessivamente necessaria, è già prevista negli strumenti di programmazione economico - finanziaria del Comune per il triennio 2019-2021.
6. **Di dare atto** che dal presente provvedimento non derivano maggiori oneri a carico del bilancio della Comune.

7. **Di autorizzare** il Segretario comunale a prorogare eventualmente, ai sensi del comma 7 dell'art. 12 della L.P. 15/2018 e per il tempo necessario alla conclusione della procedura di stabilizzazione, il contratto a tempo determinato, del soggetto attualmente in servizio sul posto oggetto della procedura di stabilizzazione.
8. **Di dare atto** che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
9. **Di comunicare**, contestualmente all'affissione all'Albo Telematico, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
10. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to - *Tonidandel Gabriele* -

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - *Tanel dott. Maurizio* -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale
dal 21.05.2019 al 31.05.2019
li, 21.05.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - *Tanel dott. Maurizio* -

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
- *Tanel dott. Maurizio* -

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva il **18 MAGGIO 2019** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- *Tanel dott. Maurizio* -